




Quaderni
di Teoria Sociale

N. 2 | 2023



Morlacchi Editore



MASSIMILIANO PANARARI

Scienze sociali e giuridiche nella Francia tra Otto e Novecento: le “affinità elettive” delle teorie. Note sul positivismo sociologico di Léon Duguit

Abstract: This article aims to reconstruct the cultural climate of the crisis *fin de siècle* in Europe and, above all, in France. The crisis of the foundations of knowledge and the Enlightenment legacy coincided with the destabilization of the Law theory and the Jacobin idea of the State. Léon Duguit was, in that context, one of the main actors of the change of paradigm in Law philosophy, trying to hybridize State theory with rising social sciences. The article is intended to highlight the hybridization between social theory and legal doctrine in French Troisième République, and the role of Durkheimian sociology in that process of intellectual contamination. In particular, the article illustrates the sociological positivism of Léon Duguit, in relationship with Durkheim's social thought and opus, and his revolutionary approach to rethinking of State model, sovereignty, “socialism” and individual in modern Law theory according to the category of social solidarity and social interdependence. The article also delves into Duguit's functionalist reflection on the *groupement professionnels* and the *mouvement social* of intermediate bodies as orderly responses to the problems of the emerging industrial and labour society. An elaboration precisely comparable, in some respects, to that of a «positivist sociologist».

Keywords: Sociological positivism, Law theory, Social sciences

1. Introduzione. La crisi fin de siècle e la cultura della Terza Repubblica francese

In seno al Vecchio continente percorso dalla percezione di una crisi di civiltà epocale, la Francia che si affacciava alla svolta di fine secolo appariva come un laboratorio di radicale messa in discussione dell'eredità del *siècle des Lumières* e del pensiero illuministico. La *fin de siècle* vide l'edificazione del paradigma della «società di massa» – uno dei banchi di prova per la delineazione epistemologica delle scienze sociali – con il corollario della genesi di discipline finalizzate a fornire gli strumenti per decifrare l'inusitata «lunga era delle folle» [Palano, 2022]: la psicologia collettiva e quella delle masse, la psicologia dei popoli e quella delle razze. I saperi di cui divenne campione, esercitando un'influenza ragguardevole-

le e durevole – nettamente superiore all’originalità in senso proprio della sua elaborazione –, Gustave Le Bon con il libro sulla *Psychologie des foules* pubblicato nel 1895, una *summa* che di fatto compendia (mediante un linguaggio letterariamente assai efficace) tesi e scritti circolanti negli anni precedenti. Un testo-pamphlet destinato a riscuotere una fortuna smisurata (oltre cinquanta edizioni in francese e traduzioni in venti lingue), ottenendo schiere di ammiratori e appassionati eccellenti, dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt sino ai numerosi politici che si stipavano ai pranzi mondani di Le Bon (tra i quali Aristide Briand, Georges Clemenceau, André Tardieu, Raymond Poincaré, Édouard Herriot). Principalmente perché non si occupava esclusivamente dei «volti della paura» [Palano, 2010] del disordine sociale e della devianza, ma si proponeva all’insegna dell’ambizione di costruire una nuova scienza del governo, nel cui ambito si ricorreva alla manipolazione psicologica delle folle, e le tecniche di controllo si scindevano da qualunque progetto di loro educazione (o di trasformazione in un altro soggetto ed entità sociale), che veniva completamente archiviato [Accarino, 2021]. Quella di Le Bon era un’aspirazione personale a ergersi al ruolo di «Machiavelli dell’era delle folle» [Palano, 2010], adottando anche alcuni elementi tratti dalla criminologia di Cesare Lombroso.

L’«era delle folle», nei Paesi europei retti dalle classi dirigenti liberali, coincide con l’irruzione nel dibattito politico e culturale del «paradigma olistico» [Rubio, 2022, p. 22], per un verso, e per l’altro della «questione sociale», che in tutta una parte dell’intellettualità borghese faceva scattare l’automatica (e impropria, se non per motivazioni di difesa di interessi di classe) equazione con il socialismo. La psicologia collettiva funzionava, dunque, come uno «specchio deformante» [Barrows, 1981], un’anamorfosi che compendia tutte le manifestazioni della paura dell’immaginario della borghesia in un soggetto unico: la folla. Osservata come l’attore della destabilizzazione dell’ordine e il veicolo di propagazione del socialismo, di nuovo con un effetto di strabismo cognitivo e dissonanza che induceva gli psicologi delle folle a equipararlo e farlo coincidere con la questione sociale [Palano, 2020]. A intensificare ulteriormente questi cortocircuiti intellettuali si giustapponeva la polemica anti-individualistica, condotta da sponde differenti ma largamente condivisa dagli studiosi immersi nella temperie della crisi di fine secolo [Battini, 1995], che portò anche, in alcuni casi, a una sovrapposizione terminologica e a slittamenti semantici. Il carattere generalizzato del

rigetto dell'individualismo (e della cultura politica liberale di cui costituiva il fondamento "metodologico") arrivò, infatti, al punto di riflettersi al livello delle stesse pratiche linguistiche [Mangoni, 1985], a cominciare dall'intercambiabilità – in figure quali Gabriel Tarde (uno dei fondatori della psicologia sociale) e Scipio Sighele (epigono della scuola di Cesare Lombroso) [Lombardinilo, 2020], così come negli scritti di vari rappresentanti del filone del pensiero pluralista e associazionista [Costa, 2021; Hirst, 1995] – dei termini «sociologico» e «socialista». Una giustapposizione semantico-concettuale a cui indulgerà anche dal suo angolo disciplinare giuridico Léon Duguit, a differenza di quanto, per contro, riteneva Émile Durkheim, che scriveva in uno dei suoi testi fondamentali (e fondativi delle scienze sociali), *Les règles de la méthode sociologique*: «La sociologia così intesa non sarà né individualista, né comunista, né socialista, nel senso che vien dato volgarmente a queste parole» [Durkheim 1895, 1971; pp. 196-197].

Al proposito, in altre figure della cultura francese *fin de siècle* si rivelava sintomatico il ricorso alla parola «socialismo» non allo scopo di identificare in maniera specifica un'ideologia politica, bensì per evocare – frequentemente in termini non ben definiti – una strutturazione organizzativa della società di segno differente rispetto a quella coeva, rigidamente imperniata sul primato del singolo, portatore delle prerogative e dei diritti individuali costituenti il lascito del «glorioso 1789». Parole e concetti ombrello che partecipavano di quel generale spirito dei tempi del tardo Ottocento, venendo declinate in maniera talvolta similare talaltra dissimile dagli intellettuali che si ritrovavano al centro del dibattito che, sul finire del secolo, aveva cumulativamente portato allo sviluppo di una «visione sociologica della folla» [Rubio, 2022, p. 21].

Nondimeno, i protagonisti della psicologia delle folle si caratterizzarono anche per percorsi peculiari e connotati di pensiero distintivi. Così, Tarde, reputabile quale il «primo sociologo delle emozioni come collante sociale» [Cerulo, 2013], faceva coincidere il disordine sociale con quello psichico, ma introdusse, altresì, la distinzione tra folla e pubblico, indicando nel secondo – concetto che andò definendo lungo il percorso della sua opera – un'entità che costituiva la fonte, amplificata dalle «leggi dell'imitazione» [Tarde, 1890; 2012] e consolidata dalla crescita delle obbligazioni contrattuali, di una forma astratta e plurale di comunicazione interpersonale, che determinava la circolazione delle idee e forniva il fondamento per il funzionamento delle istituzioni [Niezen, 2014]. Dopo ave-

re sostenuto l'inferiorità "qualitativa" della folla (totalmente trasportata da flussi imitativi) sotto il profilo dell'intelligenza e della moralità in rapporto alla media dei singoli individui [Domenicali, 2015] che la componevano, Tarde sottolineava come queste considerazioni non si applicassero invece alle «corporazioni». Il magistrato concepiva la struttura corporativa secondo un paradigma tradizionale (come nel caso di quello istituzionale dell'*Armée* o della *Gendarmerie*), ma le sue riflessioni ponevano un'ipoteca di rilievo sull'inquieta e turbolenta cultura politica a lui contemporanea, alimentando ulteriormente quel tessuto intellettuale in cui veniva predicata la primazia della «forma-corporazione» anche nei confronti del Parlamento, tendenzialmente assimilato alla "disdicevole" categoria della folla. Era questo uno dei primi tentativi, sorretti dalle "leggi" della psicologia collettiva, di arrivare a una riorganizzazione corporativa della società quale correttivo di quelli che venivano considerati i difetti del parlamentarismo liberale. Una visione destinata a ottenere ampia eco anche nella cultura giuridica transalpina, che andava dividendosi in due tendenze: l'una ispirata a Tarde, con Maurice Hauriou [Battaglia, 1929] quale caposcuola, e l'altra orientata da Émile Durkheim, il cui esponente di maggior rilievo fu Léon Duguit, uno dei padri fondatori dell'*école sociologique du droit* e, principalmente con Raymond Saleilles, dell'indirizzo del diritto sociale [Nicolet, 1994] – sebbene non siano mancate voci di critica rispetto alla linearità e "densità" di questa genealogia intellettuale, come in una certa fase quella di Evelyne Pisier-Kouchner, secondo cui nel pensiero duguitiano la «sociologia durkheimiana è al contempo caricatura e ideologia» [Pisier-Kouchner, 1977, p. 95] oppure, ancora, quella di chi considera il durkheimismo di Duguit «più tattico che sostanziale» [Terrier, 2017, p. 321] e finalizzato ad attribuirgli categorie improprie (come un eccesso di omogeneità sociale non effettivamente riconosciuto dal sociologo). Insieme a Raymond Carré de Malberg, Hauriou e Duguit rappresentano le figure che hanno fornito un contributo sostanziale alla costruzione dell'edificio giuridico-amministrativo della Terza Repubblica, all'indomani dello choc della sconfitta di Napoleone III a Sedan nel 1870. Il primo, alla ricerca di una sintesi tra cattolicesimo (in particolare di impronta tomista) e liberalismo [Barroche, 2019], esponente per antonomasia della teoria istituzionalistica [La Torre, 2020] e del vitalismo giuridico, e tra i massimi rappresentanti dell'Accademia di Tolosa. Il secondo, invece, riferimento e caposcuola dell'*École du service public* e rappresentante per eccellenza del «sociologismo» [Battaglia, 1933] e del solidarismo nella

teoria del diritto, tra loro accaniti «duellanti» [Sordi, 2016]. Ovvero, come ha scritto *tout court* Jean-Michel Blanquer, il «Duguit sociologo» [Blanquer, 1999], impegnato nel tentativo di definire il fenomeno normativo in stretto rapporto con la dimensione della socialità [Rapone, 2018].

Le intersezioni e i punti di contatto fra teoria sociale e teoria giuridica costituiscono una peculiarità del complesso quadro culturale della Terza Repubblica, e un osservatorio privilegiato per comprendere dinamiche e traiettorie della sua ricca vita intellettuale. Un contesto nel quale il diritto pubblico ebbe un ruolo – per certi versi “paradossalmente” – rilevante nella modernizzazione dello Stato francese, e la teoria giuridica si collocava in posizione preminente all’interno del dibattito generale e del discorso politico [Laborde, 2000]. Come ha sottolineato Pierre Rosanvallon, intorno agli anni Ottanta del XIX secolo si può parlare di una fase nella quale le scienze sociali in via di costituzione delineavano un’egemonia sulla totalità della cultura del tempo [Rosanvallon, 1998]. A testimonianza dell’interscambio e del ruolo di riferimento che esse – e, soprattutto, la sociologia portatrice di varie (e dichiarate) aspirazioni normative – esercitavano sulla dottrina giuridica, si possono innanzitutto ricordare le fortune del celeberrimo testo su *Il suicidio* pubblicato nel 1897 da Durkheim. Un’opera, considerata rapidamente quale capitale (e di grande rilievo per l’epistemologia delle scienze sociali), in cui veniva messo in evidenza come l’incremento dei suicidi di tipo «egoistico» derivasse da un’insufficiente integrazione operata dal consesso sociale, incapace di mantenere il controllo sui suoi membri. Una valutazione dalla quale discendeva l’apprezzamento durkheimiano nei riguardi dei *groupements professionnels*, reputati come nuclei di una potenziale riorganizzazione politico-sociale in chiave comunitaria [Lacroix, 1981]. Queste tesi si propagavano in modo assai naturale in seno a un clima d’opinione permeato, per un verso, da un certo revisionismo repubblicano che non risparmiava più i dogmi della cultura politica rivoluzionaria e, per l’altro, intriso degli umori antiparlamentari dell’estrema destra (dove primeggiava la formazione “rizomatica” dell’Action Française) e dei ripetuti appelli alla Nazione e alla Tradizione (soprattutto di matrice religiosa). Di fatto, in un certo qual modo, l’analisi sviluppata da Durkheim si allineava, così, agli orientamenti espressi a più riprese in molti articoli e interventi sulla «Revue des Deux Mondes» – un osservatorio privilegiato per guardare ai sintomi della crisi di fine secolo – da personaggi quali il suo direttore Ferdinand

de Brunetière oppure il costituzionalista e «riformatore» (e, in seguito, uomo politico) Charles Benoist. Un'identità di diagnosi figlia, giustappunto, di quello che si può considerare come lo spirito dei tempi che, tuttavia, non significava affatto comunanza di prognosi, né men che meno di approdi sotto il profilo delle possibili soluzioni politiche. Ne furono dimostrazione le prese di posizione e le collocazioni antitetiche dei protagonisti della cultura *fin de siècle* in occasione di quell'autentico spartiacque della politica contemporanea che coincise con l'*affaire* Dreyfus, esploso nel 1894, allorché Durkheim assunse un ruolo di capofila del mondo culturale progressista, fino a incarnare la figura per antonomasia di «intellettuale militante della Terza Repubblica» [Cedronio, 1989]. Un universo culturale minoritario, ma capace di ritagliarsi uno spazio estremamente significativo nel discorso pubblico [Rosanvallon, 1990] e sul palcoscenico del sistema mediale dell'epoca, che annoverava gli animatori della *Ligue des droits de l'homme*, i professori positivisti e socialisti quarantenni, i docenti di materie scientifiche fedeli all'ideale repubblicano e gli allievi dell'*école sociologique* (spesso figure tra loro coincidenti): l'influente direttore della biblioteca dell'École Normale Supérieure Lucien Herr, gli etnologi Marcel Mauss (legato a Durkheim da un vincolo di parentela diretta in quanto suo nipote) e Lucien Lévy-Bruhl, i filosofi Célestin Bouglé e Léon Bourgeois, i sociologi Paul Fauçonnet e Henri Hubert, gli storici Georges Bourgin e Charles Seignobod, l'economista François Simiand, l'ellenista Victor Bérard. Una sfera culturale nella quale si definirono le condizioni per la genesi dell'idealtipo dell'intellettuale pubblico, portatore di *engagement* e attivismo politico presso l'*opinion publique* e dedito alle cause di promozione dei *droits de l'homme et du citoyen*, e dove si celebrò l'incontro [La Rosa, 2011] tra la sociologia positivista e l'ideologia (e narrazione) repubblicana nella declinazione del radicalismo e del socialismo riformista.

In merito, Vittorio Emanuele Orlando era solito affermare che la dottrina di Duguit, proprio in virtù del marcato influsso esercitato su di essa dall'opera durkheimiana, si poneva in continuità – e non in contrapposizione – con le «dottrine contrattualistiche» dalle quali aveva tratto origine la concezione di Stato alla base della Rivoluzione francese del 1789 [Orlando, 1940]. Si può pertanto asserire che la costante individuazione dei limiti e delle debolezze dello Stato moderno al pari dell'illustrazione delle condizioni di «anomia» e disgregazione della società coeva non andassero a inficiare la fede di fondo nelle istituzioni della liberaldemocrazia

di studiosi come Durkheim e Duguit, i quali rimasero integralmente estranei alle conversioni conservatrici o a quelle controrivoluzionarie che andavano moltiplicandosi nel clima di fine secolo, rigettando, altresì, il marxismo a favore di una prospettiva ispirata al riformismo. Alla luce di questo contesto culturale, il seguente articolo cerca così di verificare quelle che si potrebbero definire come le «affinità elettive» delle teorie giuridiche e sociali nella Francia tra i due secoli e dei primi del Novecento con particolare riferimento alla nozione di solidarietà sociale (par. 3) e a quella di corporazione o *groupement professionnel* (par. 4).

2. Léon Duguit e la crisi della teoria giuridica e della dottrina dello Stato

Di questo crocevia concettuale, denso di contraddizioni e paradossi, si ritrovò giustappunto a fare parte anche Léon Duguit (1859-1928), esponente cardine dell'indirizzo sociologico delle scienze giuridiche, che collocò la sua riflessione all'incrocio di svariati sentieri di una contemporaneità fortemente connotata anche dalla crisi politica generale della Terza Repubblica, compendiate da Rosanvallon nella formula del «*moment 1890*» [Rosanvallon, 1998] – dallo scandalo di Panama alla coda del boulangismo e alla battaglia scoppiata intorno ad Alfred Dreyfus.

Proprio la sua figura identifica in maniera eclatante le «affinità elettive», nella Francia a cavallo tra i due secoli, fra la teoria sociale e quella giuridica, con gli intrecci di concetti e tematiche (nonché fonti) tra sociologi e giuristi. Un movimento, seppur irregolare, di scambi che lega quelli che potrebbero venire indicati come il giuridicismo di alcuni sociologi e il sociologismo di vari giuristi. In questa temperie di crisi epistemologica dei fondamenti di ogni sapere disciplinare, l'originalità duguitiana è consistita principalmente nello sforzo di reperire in seno alle scienze sociali diverse nozioni fondamentali su cui rifondare la dottrina giuridica e la teoria dello Stato. Con la finalità di trovare risposte (e norme) di fronte al moltiplicarsi dei *faits sociaux* che si collocavano in quello spazio intermedio tra la categoria della volontà generale e le volontà individuali che la cultura politica liberale non sapeva elaborare e non intendeva tematizzare; fenomeni sociali che andavano assumendo principalmente la forma dei via via sempre più diffusi contratti correlati alla «*question du travail*» [Salais, 1990] e agli innovativi

sistemi di produzione introdotti dall'industrialismo. Essi divennero, pertanto, oggetti di analisi da parte della sociologia e del diritto sociale che si svilupparono contemporaneamente nel corso del decennio iniziato nel 1890. La scoperta del «fatto sociale», assimilabile al «fatto percepibile» al centro dell'epistemologia del positivismo, si propose come una sfida da affrontare per mezzo della codificazione di una nuova conoscenza teorica che scaturiva dal complesso delle nascenti scienze sociali, i cui confini disciplinari all'epoca risultavano molto permeabili e spesso non precisamente definiti. La loro metodologia – in particolare, l'apparato delle regole del metodo sociologico nell'elaborazione della scuola durkheimiana [Acocella e Cellini, 2011], pur solcata da divisioni come messo in mostra da vari studi successivi agli anni Duemila [Rosati, 2011] – si offriva anche, al medesimo tempo, come un programma di intervento diretto ed efficace (ossia in grado di risultare soddisfacente rispetto alle aspettative prodotte dalla cornice teorica) sul mondo sociale e i suoi attori.

Il professore di Diritto costituzionale e amministrativo (e *doyen* della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bordeaux, dove incentiverà lo studio della sociologia e dell'economia politica, dal 1919 sino alla sua scomparsa nel '28) Léon Duguit va, pertanto, considerato come un positivista antinormativista proprio in quanto alfiere di una formula di «positivismo sociologico» per le scienze del diritto [Pinon, 2011], nella quale il fondamento dell'obbligazione giuridica risultava essere di tipo sociale. Nonché, pur essendo stato pervaso di devozione nei confronti dei valori fondamentali espressi dal 1789, deve essere reputato alla stregua di un intellettuale antigiacobino, nel senso del rifiuto del “feticcio” russoviano della *volonté générale* e della critica nei confronti della concezione “definitiva” del diritto che ne promanava: una visione compendiata in un passaggio chiave de *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon* del 1912, laddove scriveva: «Non vi è nulla di definitivo nel mondo: tutto passa, tutto cambia; e il sistema giuridico che si sta delineando attualmente farà posto un giorno a un altro che i giuristi sociologi del futuro dovranno determinare»¹. Un fautore del metodo realista [Battaglia, 1955] che volle trasferire dalla sociologia alla teoria

1. L. Duguit, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, Paris, Félix Alcan, 1912, pp. 6-7 (traduzione nostra). Per le traduzioni dal francese si rimanda a quelle dei brani originali contenuti nel volume L. Duguit, *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, a cura di A. Barbera, C. Faralli e M. Panarari, Torino, Giappichelli, 2003.

giuridica, ancorando la sua elaborazione all'unico dato ed elemento che veniva considerato di fatto classificabile nel novero di quelli ritenuti scientificamente osservabili: la società, la quale diveniva la fonte di diritto esclusiva. Mediante l'analisi della costituzione psicologica e fisiologica dell'essere umano, il giurista constatava il «fatto» inconfutabile coincidente con la natura sociale della sua esistenza, da intendersi come l'impossibilità per l'individuo di sopravvivere in un contesto altro o diverso da quello collettivo. Una volta enucleato tale frammento di realtà, lo studioso francese si interrogava se fosse possibile inferirne una regola di condotta, e la risposta risultava affermativa: essa coincideva, dunque, con la «legge della vita sociale»². Il filosofo del diritto attingeva, altresì, a piene mani alla psicologia sperimentale del suo tempo per suffragare una delle sue tesi fondamentali: la conciliazione di socialismo e individualismo per cui, superata quella che giudicava una falsa contrapposizione e antitesi, allo sviluppo della sociabilità del singolo si accompagnava l'accrescimento dell'individualità e viceversa, all'insegna di una sorta di relazione di proporzionalità diretta. Proprio attraverso l'idea di intenzionalità passava il crinale che separava le norme della società – nel cui novero era ricompresa la regola di diritto – dalle leggi dell'universo fisico, marcando così un significativo elemento di differenziazione dell'opera di Duguit da inizio secolo in poi rispetto a quella dei padri della sociologia positiva Auguste Comte e Herbert Spencer, al cui pensiero pure si era ispirato nell'elaborazione della propria dottrina giuridica [Blanquer, 1999]. La biologia sociale di matrice comtiana e spenceriana operava un'assimilazione dei processi e delle modalità di funzionamento dell'«organismo società» a quelli delle forme di vita presenti in natura: un'equiparazione che finiva per sovrapporre e confondere due ordini di fatti fra loro incommensurabili secondo la concezione «socio-naturalista» duguitiana. Negli *Études de droit public* scriveva infatti: «i raggruppamenti umani costituiscono un fatto dello stesso ordine delle società animali, un fatto primario, irriducibile e spontaneo. Fatto fisico, biologico o sovraorganico? Poco importa; tutte queste classificazioni sono arbitrarie, ma il fatto è costante»³. Andava così a ricercarne le manifestazioni nella storia dell'umanità e delle sue istituzioni e formule politiche, evidenziando come nel mondo classico (la «*cit  antique*») la

2. L. Duguit, *Études de droit public*, vol. 1, *L'État. Le droit objectif et la loi positive*, Paris, Albert Fontemoing, 1901, p. 16.

3. L. Duguit, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 32 (traduzione nostra).

schiavitù configurasse fra il cittadino libero e l'individuo a lui completamente sottoposto e subordinato una relazione «disumanizzata» – nel senso della deprivazione del carattere umano – assimilabile a quella che sembrava intercorrere tra l'uomo e l'animale domestico. Quando rilevava come la «città antica» (che, a differenza di quella «moderna», non si fondava sulla divisione del lavoro) non riconoscesse la natura esatta della relazione di addomesticamento, Duguit attingeva agli studi di biologia e utilizzava una categoria essenziale del libro di Alfred Espinas *Des sociétés animales* (1878), quella di *domestication*, palesando quanta influenza e circolazione avessero goduto i testi neonaturalisti – che si collocavano sotto il magistero intellettuale della scuola durkheimiana, con la sua fondamentale distinzione tra solidarietà meccanica e organica, e si saldavano con varie espressioni del dibattito intellettuale del resto d'Europa, dal darwinismo al materialismo all'insegna della discussione sulla «questione socio-animale» – nella fase intercorsa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. *Des sociétés animales* rappresentava il trattato simbolo del pensiero socio-naturalista e della *vague* bio-sociologica diffusasi dagli anni Sessanta del XIX secolo, e si ispirava a un paradigma più complesso e articolato rispetto a quello organicista – di grande successo tra i contemporanei – che, in un complesso e dinamico equilibrio con un modello ulteriore di tipo individualista, innervava il pensiero sulla società di Spencer [Gauthier, 1993; Gray, 1996; Pinon, 2011; Offer, 2019].

Anche sulla scorta del socio-naturalismo, dunque, il giurista aveva preso congedo dall'organicismo positivistico “semplificato” e dall'evoluzionismo spenceriano [Pisier-Kouchner, 1972] che stabilivano un'equazione assoluta e integrale tra i fatti sociali e i fenomeni fisici e biologici [Chazal, 2010], e aveva avviato la sua opera di revisionismo della teoria giuridica ispirata al positivismo sociologico, iniziata con l'articolo *Le droit constitutionnel et la sociologie*, pubblicato nel 1889 sulla “Revue internationale de l'enseignement”, dove scriveva che «la parola sociologia è un termine complesso che designa l'insieme delle scienze sociali speciali»⁴. Pertanto, dal momento che lo Stato e l'evoluzione delle legislazioni costituiscono dei fenomeni sociali, il loro studio richiedeva l'approccio e il metodo empirista di una scienza del sociale. Il positivismo sociologico risulterà così alla base dello sviluppo della sociologia del diritto (i cui contributivi fondativi vanno rintracciati nelle opere, oltre che

4. L. Duguit, *Le droit constitutionnel et la sociologie*, “Revue international de l'enseignement”, 1889, p. 9.

di Duguit e di Durkheim, di Max Weber ed Eugen Ehrlich), mentre il positivismo giuridico – che presentava marcate differenze rispetto a quello filosofico – rimaneva a fondamento della teoria formalista (la cui espressione per antonomasia nel XIX secolo aveva coinciso con l'*Allgemeine Rechtslehre* tedesca) [Zajadło, 2016].

L'individuo preso isolatamente, sosteneva Duguit introducendo una tonalità "esistenzialistica" nella sua dottrina dello Stato (anch'essa ascrivibile a suggestioni culturali presenti nello spirito del tempo), non appare in grado di lenire il cumulo di sofferenze che tormenta la sua vita e deve pertanto indirizzarsi verso una forma di solidarietà con gli altri membri del proprio gruppo. A tale riflessione non era affatto estranea la fiorente letteratura antropologica coeva [Keck, 2021]; proprio in quegli anni la Francia assisteva alla pubblicazione di alcune ricerche etnografiche cruciali (dai lavori di Mauss a quelli di Lévy-Bruhl), da cui emergeva l'universalità della nozione di varie norme comportamentali osservate dai singoli all'interno dei vari gruppi umani. Il giurista (supportato proprio da alcune riflessioni di carattere etnologico) leggeva così il progresso non nei termini di una sequenza di tappe di costante avvicinamento a un modello sociale ideale – retaggio di quell'ottimismo fideistico e ideologico nelle «magnifiche sorti e progressive» dell'umanità che era stato sotterrato in maniera irreparabile dalla crisi di fine secolo –, ma quale passaggio verso una società via via più differenziata, dove si intensificavano i legami reciproci alla base della coesione sociale e si riducevano di conseguenza le affezioni e i patimenti dei suoi membri.

3. La saldatura tra diritto e sociologia: la categoria di solidarietà sociale

La crisi della teoria dello Stato e del diritto pubblico alla svolta dei due secoli trova dunque in Duguit e nella sua scuola una soluzione che passa per il dichiarato riconoscimento del tema sociologico – e, in qualche modo, anche per quello di un'urgenza sociale che pervade tutta l'intellettualità di ascendenza durkheimiana, compresa quella non di stretta osservanza alla quale lui risultava appunto riconducibile (Terrier, 2017).

Una spinta che si era nutrita pure di circostanze personali e frequentazioni accademiche dirette, dal momento che nel 1887, proprio alla Facoltà di Lettere a Bordeaux, venne istituito il primo corso di «Science sociale» della storia universi-

taria francese, affidato a Durkheim, con cui l'allora giovane giurista Duguit stabilì un rapporto di amicizia quanto meno intellettuale⁵. E, nel secondo semestre del 1891, il giurista diresse un seminario di dottorato consacrato all'«esame dei problemi primari della sociologia generale» [Pinon, 2011].

Nel pensiero duguitiano la visione della necessità di una totale coincidenza fra la teoria giuridica e l'analisi delle trasformazioni della società si affinò, quindi, anche sulla scorta di Durkheim, secondo cui i fenomeni morali, non essendo osservabili direttamente, devono venire analizzati attraverso segni esterni, come quelle sanzioni comminate dal corpus del diritto ai rei che consentono di desumere gli standard etici di una collettività [Durkheim, 1893]. Il giurista interpretò allora le debolezze e difficoltà della scienza giuridica dei suoi tempi quali sintomi dell'arretratezza, giunta nei fatti «a scadenza», di tutto un apparato di categorie non più idonee a corrispondere (e rispondere) alle metamorfosi dei fatti sociali. Si iscriveva così nelle correnti della «rivolta contro il formalismo», che nel caso francese si sostanziava principalmente nel giusnaturalismo illuministico e in molti dei principi della Scuola dell'Esegesi, a cui intendeva contrapporre l'elaborazione di una «prospettiva giusrealista» [Rapone, 2020] e sociologica (ovvero sperimentale). Da Durkheim il giurista traeva anche il nucleo concettuale della divisione del lavoro sociale, poiché in tal senso può venire reputata la sua visione dello Stato, al livello originario, quale distinzione tra governati e governanti. Una concezione di tipo funzionalista *ante litteram*, se osservata sotto il profilo della storia della sociologia [Didry, 2005], nel cui ambito lo Stato e i poteri pubblici si configuravano alla stregua di un organo sociale che si definisce nel tempo sulla base della funzione svolta rispetto all'organismo complessivo della società. E sempre da Durkheim il giurista derivava quel «gioco dinamico di pesi e contrappesi» [Pendenza, 2017, p. 208] che percorre in maniera continuativa la ricerca di un temperamento e di una sintesi equilibrata – una «terza via» [Attard, 2003] – tra categorie distinte o antitetiche tipica del pensiero duguitiano. Per differenziarsene, però, nella visione dell'individualismo: a suo giudizio, fondato sul riconoscimento di una natura umana «transtorica» [Didry, 1990], mentre il sociologo ne proponeva una versione di tipo storicistico.

5. Al proposito Raymond Aron ricorda che Duguit frequentò il corso del 1887 tenuto da Durkheim presso l'ateneo bordolese (Aron, 1972; p. 295).

La concezione durkheimiana del diritto [Poggi, 1972; Pallante, 2012] viene enucleata fondamentalmente nel libro *De la division du travail social*, la cui prima edizione è pubblicata nel 1893, un'opera centrale nel suo pensiero e il contenitore di molte intuizioni e filoni di indagine successivi. Scriveva Durkheim:

In effetti, la vita sociale, dovunque essa esista in una maniera duratura, tende inevitabilmente a prendere una forma definitiva e a organizzarsi, e il diritto altro non è che questa medesima organizzazione in ciò che essa ha di più stabile e di più preciso. L'esistenza generale della società non può estendersi in un qualche campo senza che lo faccia anche nello stesso tempo e secondo la stessa relazione la sua vita giuridica. Possiamo dunque essere sicuri di vedere riflesse nel diritto tutte le varietà essenziali della solidarietà sociale⁶.

Alla base della nozione durkheimiana del diritto si trova dunque la solidarietà, il «fatto morale» [Durkheim, 1893] che viene fondato dalla divisione del lavoro sociale; e tra diritto ed etica esiste così una stretta connessione. L'apparato di prescrizioni giuridiche formali e informali costituisce il “volto” visibile dei codici morali che permeano una comunità o un gruppo sociale. Lo rende conoscibile, e ne consente anche l'analisi e lo studio. Perché

[...] la solidarietà è un fenomeno totalmente morale che, di per se stesso, non si presta a una conoscenza esatta né, soprattutto, a una misurazione. Per procedere sia a una classificazione che a una comparazione occorre quindi sostituire al fatto interno, che ci sfugge, uno esterno che lo simboleggia, e studiare il primo attraverso il secondo. Questo simbolo visibile è il diritto⁷.

Dalla “coscienza collettiva” di un gruppo discende il diritto penale, che stabilisce gli strumenti sanzionatori e repressivi da applicare nei confronti di chi ne offende e trasgredisce i sentimenti comuni. Dalla solidarietà organica collegata alla specializzazione lavorativa derivano gli apparati del diritto civile e amministrativo, e così via.

Al debutto del XX secolo, con i due tomi degli *Études de droit public* Duguit intraprendeva quindi la sua missione di ricostruzione della teoria realista del diritto pubblico su una sequela di fondamenti deliberatamente sociologici, asseren-

6. É. Durkheim, *De la division du travail social*, Félix Alcan, Paris, 1926, p. 29.

7. É. Durkheim, *De la division du travail social*, cit. p. 28.

do che «la scienza del diritto è scienza sociale, poiché è la scienza dei fatti sociali nati dalle relazioni tra volontà individuali coscienti; essa è una scienza storica e di osservazione»⁸. La teoria giuridica doveva rimodellarsi sul metodo delle scienze sociali che, nella seconda metà degli anni Venti, nel corso di una lezione all'estero, avrebbe sintetizzato all'insegna di questi principi ed euristiche.

Il tempo non mi consente di argomentare queste regole di metodo, mi limito, dunque, ad enunciarle. Sono tre:

1. Osservare i fatti in una maniera impersonale, come si dice oggi oggettiva, e produrre uno sforzo costante per sottrarsi all'influenza dell'eredità, dell'ambiente e dei pregiudizi di ogni genere, nazionali, religiosi o di altra natura.
2. Applicare il ragionamento deduttivo, ma semplicemente alla stregua di uno strumento di scoperta; verificare nei fatti le conclusioni alle quali ha portato la deduzione logica e, qualora le seconde non concordino con i primi, scartare impietosamente l'ipotesi da cui si sono prese le mosse; non tentare mai di sottomettere i fatti alla logica; presto o tardi essi si prendono la loro rivincita e, a quel punto, si arriva talvolta alla catastrofe.
3. Infine, rifiutare tutti i concetti a priori e lasciarli al campo della fede religiosa o alla metafisica. Chiamo concetto qualsiasi idea di una cosa che sfugga all'osservazione diretta dei sensi, e che costituisca conseguentemente una pura entità metafisica. Non si fa veramente della scienza se non eliminando dal suo orizzonte ogni entità di quel genere⁹.

Al cuore del progetto di rifondazione si collocava la categoria di *solidarité sociale*, della quale il diritto veniva trasformato nel «simbolo visibile» [Pinon, 2021], e da cui scaturiva la «regola sociale di diritto» con la sua vincolatività nella configurazione dei doveri del singolo nei confronti del corpo sociale. La solidarietà sociale – insieme alla «*liberté-devoir*» – veniva contrapposta alla «*liberté-droit*» dell'individualismo giuridico [Romain, 2009] che aveva generato la nozione del soggetto di diritto e presentava connotati metafisici distanti dal dato effettuale. Nell'elaborazione di questa «concezione solidarista della libertà» [Larouche, 2017,

8. L. Duguit, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 310 (traduzione nostra).

9. L. Duguit, *Leçons de droit public général faites à la Faculté de Droit de l'Université égyptienne (pendant les mois de janvier, février et mars 1926)*, in Duguit, *Le trasformazioni dello Stato*, cit. p. 147.

p. 123], Duguit si richiamava fortemente alla polemica mossa nei confronti delle filosofie contrattualistiche settecentesche da Durkheim, che aveva scritto:

Non occorre, tuttavia, considerare come perfetta e definitiva la formula dell'individualismo che il XVIII secolo ha fornito e noi abbiamo avuto il torto di conservare pressoché senza cambiamenti. Adeguata un secolo fa, ha ora bisogno di venire estesa e completata. Essa presenta l'individualismo solo nel suo lato più negativo. I nostri padri si erano dati esclusivamente il compito di affrancare l'individuo dagli ostacoli politici che impedivano il suo sviluppo¹⁰.

Nel primo tomo degli *Études de droit public* Duguit specificava:

La parola solidarietà è un termine di cui oggi si abusa in maniera singolare. Non esiste libro, giornale, riunione, conferenza, discorso solenne nei quali non venga ripetuto più e più volte. Per dirla tutta, è di moda, e serve spesso per coprire il vuoto di idee. Nondimeno, esprime una concezione a un tempo reale e feconda, ma che è importante precisare. Si è detto che la solidarietà coincideva con la carità cristiana o con la fraternità del motto repubblicano. Niente affatto. La solidarietà è, contemporaneamente, più e meno della carità e della fraternità. La carità e la fraternità costituiscono un dovere morale. La solidarietà è un fatto. [...] La dottrina della solidarietà non comanda, constata che nella realtà gli uomini sono solidali gli uni con gli altri, ovvero hanno bisogni comuni che possono soddisfare soltanto in comune, e hanno attitudini differenti e bisogni diversi che non possono soddisfare se non attraverso uno scambio di mutui servizi. La conseguenza è che se l'uomo vuole vivere, non può farlo che agendo conformemente alla legge della solidarietà¹¹.

Duguit, dunque, si premurava anche di puntualizzare la specificità della propria nozione di solidarietà sociale con riferimento al suo utilizzo debordante all'interno del discorso pubblico della Francia della Troisième République, nella quale tale categoria era stata convertita in un pilastro della strategia politica e in una formula modernizzatrice dell'antica *fraternité* della Rivoluzione del 1789 [Dobuzinskis, 2008] volta all'integrazione della società attraverso le riforme per mostrare come il fondamento culturale delle classi dirigenti non fosse esclusiva-

10. É. Durkheim, *L'individualisme et les intellectuels*, 1898, in *La science sociale et l'action*, PUF, Paris, 2010, p. 275.

11. L. DUGUIT, *La solidarietà sociale*, in *Le trasformazioni dello Stato*, cit., pp. 59-60 (traduzione nostra).

mente di matrice liberale. Il solidarismo [Mièvre, 2001] si era diffuso al punto da diventare, in una certa fase, una sorta di “ideologia egemonica” e di «filosofia sociale ufficiale» [Hayward, 1961], con figure come Celestin Bouglé (organico alla scuola durkheimiana, e tra i primi redattori dell’«*Année sociologique*») e Léon Bourgeois, proponendosi quale via intermedia tra liberalismo e socialismo e fra individualismo e collettivismo. Partendo invariabilmente dalla nozione di *solidarité* Durkheimiana, di cui Duguit scriveva, volendo ribadire il debito e la continuità col sociologo: «Sulla scorta di Durkheim, il legame che unisce i membri di una società ha cominciato a essere conosciuto come solidarietà sociale»¹².

Una nozione, tuttavia, intrisa di aporie [Pendenza, 2019], alla cui risoluzione – consapevolmente oppure no – forniranno delle risposte parziali per l’appunto gli esponenti del filone solidarista. Il tragitto teorico duguitiano rientrava, quindi, appieno all’interno di una determinata temperie culturale nella quale affioravano numerosi orientamenti accomunabili sotto la dizione del diritto sociale e «collettivistico» (in un’accezione rigorosamente distinta dal dibattito politico dell’epoca). Ma, al medesimo tempo, la categoria duguitiana di *solidarité sociale* voleva giustappunto caratterizzarsi “fattualmente” e in termini di estraneità nei riguardi dei precetti etici ispirati alle idee di bene e giustizia. Per distinguersi e marcare le differenze rispetto alla parola solidarietà “inflazionata” e travisata dall’abuso che ne facevano i «politici di provincia»¹³, il giurista indirizzava infine le sue preferenze alla volta dell’espressione di «interdipendenza sociale», priva delle connotazioni di tipo morale che contraddistinguevano l’altra, e che arrivava ad assumere le vesti di un principio giuridico a tutti gli effetti [Piroso, 2021].

«Un essere vivente organizzato è un essere che muore. [...] L’uomo soffre e il dolore costituisce la più incontestabile delle realtà»¹⁴. Si apre così la sezione del primo tomo degli *Études* dove viene illustrata la teoria dell’interdipendenza sociale e, in tal modo, fanno irruzione sulla composta scena del diritto francese, fino ad allora dominato dal formalismo, l’idea della morte e quella della sofferenza. Realtà di fatto, giustappunto. Duguit si assumeva pertanto il compito di articolare una scienza giuridica potenzialmente in grado di non estraniarsi dai dati

12. L. Duguit, *Souveraineté et liberté*, Félix Alcan, Paris, p. 147.

13. L. Duguit, *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, a cura di L. Bagolini, Sansoni, Firenze, 1950.

14. L. Duguit, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 32 (traduzione nostra).

concreti e immediati del vivere, introducendo nel campo del diritto una riflessione dalla tonalità “esistenzialista” intorno alla «condizione umana» precisamente mentre le avanguardie più inquiete del pensiero filosofico convergevano nel trovare nella finitezza l’orizzonte ultimo che connota l’esistenza individuale. Il giurista-filosofo riteneva che gli individui, consapevoli di nutrire tutti la medesima volontà di vivere, e dotati di un eguale desiderio di soffrire in maniera meno acuta e intensa, approdassero per via naturale e “istintiva” al sentimento di solidarietà. In seguito, avvertendo di condividere più distintamente e specificamente i bisogni di un determinato gruppo, avrebbero sviluppato una solidarietà più marcata e significativa nei riguardi dei suoi componenti. Si assisteva così alla nascita di una prima manifestazione di interdipendenza sociale, legata alla condivisione di pensieri, volontà e bisogni, e alla presa di coscienza della possibilità di poter conseguire il male minore esclusivamente attraverso uno sforzo comune. Si trattava della *solidarité par similitudes*, la «solidarietà per analogia», quella che Durkheim aveva denominato «meccanica». La complessità determinata dalla modernità forniva l’occasione per il sorgere di una seconda forma di solidarietà: quella per «divisione del lavoro» (od «organica», nella classificazione durkheimiana), che edificava il legame tra gli uomini sulla differenza di opinioni e aspirazioni anziché sulla loro comunanza. La socializzazione si rafforzava precisamente in virtù della divisione del lavoro, la quale, a sua volta, veniva ampliata e intensificata dall’individualizzazione: così Duguit, sempre immerso nel clima intellettuale dei *milieux* degli scienziati sociali della Terza Repubblica, voleva dissolvere i confini tra l’interesse individuale e quello collettivo. Nella sua opera lo studioso si era dedicato soprattutto alla demolizione di una coppia di fondamenta della concezione dello Stato [Trigeaud, 2004], sgorgata dalla Rivoluzione del 1789 e incarnata nella centralizzazione del modello napoleonico: la nozione di sovranità e il contrattualismo di matrice giusnaturalista. Due concetti a cui veniva imputata una derivazione diretta dall’astrattezza metafisica ritenuta caratteristica della declinazione giuridica della cultura illuministica, la quale attribuiva all’individuo una serie di prerogative sotto forma di diritti soggettivi e dotava in via esclusiva lo Stato e i suoi apparati della titolarità del potere sovrano. La “rivoluzione” duguitiana, improntata all’antisoggettivismo, si compiva così per mezzo dell’oggettivismo, del – contraddittorio, secondo alcuni studiosi (specialmente non di estrazione giuridica) [Raynaud, 1987] – ritorno al diritto naturale e della nozione di drit-

to oggettivo, che andavano a disarticolare la polarità dicotomica tra statualità e individuo. Ne derivava un approccio al contempo «individualista» e «socialista» dello studioso nei confronti dello Stato: da un lato, il divieto fatto alle istituzioni di intralciare e ostacolare il libero dispiegarsi delle attività dei singoli e, dall'altro, il dovere di tutelarle e un'ampia facoltà di intervento con riferimento ai compiti assegnati nell'interesse collettivo. La solidarietà per analogia e quella per divisione del lavoro coesistevano e si accrescevano reciprocamente, secondo gli intendimenti duguitiani. La divisione del lavoro si compiva mediante lo scambio di servizi prodotti da attitudini e predisposizioni differenti, ma nel consesso sociale esistevano altresì soggetti che manifestavano bisogni analoghi o esigenze simili, richiedendo la fabbricazione di beni e l'organizzazione di servizi equivalenti.

4. La “sociologia applicata”: il mouvement social dei corpi intermedi

L'antistatalista Duguit [Pisier-Kouchner, 1982-1983] puntava a cogliere in tal modo uno degli accadimenti più incisivi del nuovo secolo e della società industriale che si era definitivamente consolidata, ossia il «movimento associazionista», termine con cui identificava la tendenza alla proliferazione e alla moltiplicazione dei gruppi e corpi intermedi e delle corporazioni professionali – e che costituiva uno degli oggetti di indagine prediletti della composita pattuglia di studiosi di inizio Novecento della dottrina dell'istituzione e della *Body Politics* [Pombeni, 1991], annoverante figure come Frederick William Maitland (al quale si deve il conio della formula) e Henry Sumner Maine in Gran Bretagna, Santi Romano in Italia, Otto von Gierke e Ferdinand Tönnies in Germania, e appunto Duguit e Hauriou in Francia. Il carattere totalmente inedito di questo sommovimento sociale arriverà infine ad archiviare anche le tesi di quanti valutavano il propagarsi dei raggruppamenti corporativi alla stregua di un puro ritorno, seppure sotto vesti alternative, al prototipo socio-economico del Medioevo. Un'epoca che godeva di cospicuo interesse presso figure come lo storico Fustel de Coulanges, il sociologo Edmond Demolins e il politico e pensatore controrivoluzionario René de La Tour du Pin, e si trovava al centro della “battaglia delle idee” politiche, al punto da indurre certuni ad affermare che la sociologia sarebbe sorta assai difficilmente in assenza della moda intellettuale medievista. Al riguardo, Duguit appariva

perentorio: non vi era alcuna possibilità di risurrezione delle corporazioni e delle gilde dell'evo di mezzo, la cui funzione si era irreversibilmente esaurita nel corso dell'*Ancien régime*. Il movimento associazionista costituiva, invece, un prodotto del tumultuoso sviluppo economico e produttivo, del «macchinismo industriale» e della crescente diversificazione sociale – e, pertanto, agli occhi del giurista identificava il paradigma delle relazioni sociali dell'avvenire anziché un ritorno al passato. Nelle strutture corporative a lui contemporanee rientravano «gruppi industriali, commerciali, agricoli, naturalistici, caritatevoli, operai, scientifici, religiosi»¹⁵, esito delle innovative (sebbene ancora nebulose) analogie in via di formazione; un processo che si rivelava ancora agli albori, ma appariva accompagnato da una spinta inarrestabile. Questi raggruppamenti, a giudizio di Duguit, rappresentavano le sedi di maturazione e completamento della personalità dei singoli, fugando le profezie liberali che paventavano il soffocamento dell'individuo risucchiato in seno a tali gabbie collettivistiche. D'altronde, rimarcava il giurista, esistono unicamente gli individui, e dunque i gruppi di qualsivoglia natura non dispongono di un'esistenza autonoma rispetto ai loro aderenti, e la personalità giuridica delle corporazioni costituisce per l'appunto una mera finzione. Il «corporativismo moderato e riformista» [Battini, 1995] duguitiano – da ascrivere fondamentalmente alla medesima matrice «liberalprogressista» [Pendenza, 2017] dell'«illuminista critico» Durkheim [Santambrogio, 2017, p. 36] e dell'*école sociologique* – riponeva le proprie aspettative di regolamentazione nelle autorità professionali, dal momento che le corporazioni sociali apparivano votate a un processo di definizione e strutturazione giuridica (un fenomeno già rilevato a proposito del movimento sindacale), il cui esito finale avrebbe regalato loro una configurazione e dei lineamenti necessariamente più nitidi.

Il nucleo decisivo dell'elaborazione durkheimiana sui *groupements professionnels* si trova nella prefazione alla seconda edizione [Durkheim, 1902] del libro *De la division du travail social*, e scaturiva dalla constatazione dell'insufficienza della divisione del lavoro sociale, in quanto sorgente della solidarietà, per frenare la diffusione dell'anomia. Il solo argine efficace poteva consistere in un sistema di regole di condotta obbligatorie e socialmente determinate, le quali si sviluppavano esclusivamente in seno a raggruppamenti sociali e corpi intermedi tra lo

15. L. Duguit, *Études de droit public*, vol. I, cit. p. 60 (traduzione nostra).

Stato e l'individuo: appunto le corporazioni professionali. Organismi portatori di una «coscienza collettiva particolare», ovvero specifica del singolo gruppo professionale [Pendenza, 2019, p. 111] che esercita un'influenza morale sui propri aderenti, diversa dall'idea della coscienza comune. E, ancora, organi regolatori in grado di assicurare la stabilità e il perdurare degli scambi tra lo Stato e la società, fornendo le premesse per l'integrazione sociale dell'individuo e la sua socializzazione politica [Vibert, 2017]. Una riflessione di matrice funzionalista, dunque, nella quale lo Stato, per converso, aveva il compito di evitare che la corporazione si convertisse in una forma di tirannia di gruppo prossima a schiacciare l'individuo e la sua libertà (che era anche, al contempo, anche di natura sociale).

Avendo sullo sfondo il pensiero di Durkheim, secondo il costituzionalista Duguit il diritto contemporaneo appariva quindi investito da un vento di novità che spirava fortissimo, un *mouvement social* e una metamorfosi in senso «socialista» (ovvero, nella sua accezione, «realista» e «sociologico») volti a ridisegnare i confini delle società dell'Occidente che si liberavano dal lascito dell'individualismo metafisico senza essere predestinate, come ritenevano i marxisti, i soreliani e gli esponenti del sindacalismo rivoluzionario, a confluire nel collettivismo del comunismo bolscevico. Il giurista considerava come motore propulsivo dell'evoluzione e della «complessificazione» sociale (Travers, 2019) il sindacalismo osservato non nei termini di una dottrina o di un partito, ma quale fatto sociale dirompente e rivoluzionario, da sottoporre a un'analisi di tipo scientifico. Una trasformazione che si presentava, al medesimo tempo, quale causa ed effetto della decadenza della credenza nella sovranità monistica e della crisi del Leviatano rappresentato dal paradigma dello Stato rivoluzionario artefice della legge Le Chapelier del 1791. Duguit ribadiva senza sosta che le associazioni e i gruppi economico-professionali, lungi dal compromettere il legame nazionale, tendevano al contrario a irrobustirlo, dotando la solidarietà all'interno del Paese di ramificazioni e articolazioni più vivaci e salde. L'uomo moderno si ritrovava proiettato al centro di una rete di connessioni e interrelazioni con i suoi compatrioti e concittadini via via più complessa, dalla quale derivavano una sua «crescita» (egli diventava sempre maggiormente un essere sociale) e un rinvigorisimento dei legami che presiedono all'unità e alla coesione di una nazione. L'opera meritoria del sindacalismo risiedeva, pertanto, nell'inquadramento di individui sino ad allora sostanzialmente ridotti alla condizione di monadi, rendendo con-

cretamente possibile il superamento di una società atomistica e polverizzata – eredità dell’annientamento dei *corps intermédiaires* perpetrato dall’assolutismo monarchico prima e dal centralismo giacobino successivamente –, e l’avvento di un’età contraddistinta da vasti raggruppamenti sociali coesi, animati da persone «interdipendenti». Il Duguit in versione «sociologo positivista» ha infatti instancabilmente tratteggiato l’uomo come un animale sociale, vocato alla propria completa realizzazione ed *épanouissement* solo dopo essere stato calato in una dimensione autenticamente collettiva e comunitaria. I sindacati si offrivano come “macchine moltiplicatrici” delle esperienze individuali, indicando al costituzionalista una serie di ardite comparazioni, le quali risentivano di una delle principali suggestioni di matrice irrazionalistica che percorrevano il dibattito culturale *fin de siècle* e di cui modificava, difatti, il segno. Ovvero un tentativo di delineare la fisionomia del «superuomo» [Barbera, 2000], rifuggendo dall’accezione nietzscheana per andare invece nella direzione dell’acquisizione di una piena consapevolezza di come vivere la propria dimensione sociale. Nelle rappresentanze professionali Duguit ravvisava così una delle pietre angolari del suo edificio costituzionale e del rinnovamento della teoria giuridica, sotto l’egida del positivismo sociologico, che sfociava in uno Stato di diritto modernizzato, capace di misurarsi con l’energia “primordiale” (o “barbarica”, come avrebbe voluto Georges Sorel) del sindacalismo e del *mouvement social*. La concezione regalistica e giacobina dello Stato potenza aveva fatto il suo tempo, e andava esaurendosi a beneficio della visione economicistica che si stava imponendo presso i settori più avvertiti dell’opinione pubblica e delle stesse classi dirigenti. Come ha scritto Bernardo Sordi, era stato proprio Duguit «[...] forte di un’intensa frequentazione con il solidarismo di Émile Durkheim, a spingere lo sguardo del giurista ben all’interno del *mouvement social*, disegnando la cornice di teoria generale al grande dibattito tra *puissance* e *service* [...]»¹⁶ [Sordi, 2007, p. 197].

Così, anche se il suo (preteso) «realismo radicale» evidenzia tratti utopici e non riesce a misurarsi adeguatamente con la categoria del conflitto sociale, la sua nozione di *service public*, insieme alla connotazione sociologica dell’idea di interdipendenza sociale, è andata ad alimentare in maniera significativa le radici

16. B. Sordi, *Dall’attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello Stato sociale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», tomo I, 46/2017, pp. 175-198.

di quello che sarà l'*État providence*, in Francia e nel resto d'Europa. E proprio nella concezione della corporazione professionale si celebrava uno dei punti di incontro fondamentali, con riferimento alla fase di passaggio tra Otto e Novecento e alla Troisième République, fra il giuridicismo della sociologia (più attenta alle metamorfosi della società e dei suoi componenti) e il sociologismo del diritto (maggiormente concentrato sulle nuove funzioni da attribuire allo Stato).

Riferimenti bibliografici

Accarino, B.,
2021, *Emergenza. Le masse alle porte della cibernetica*, "Filosofia politica", 1(XXXV), pp. 11-28.

Acocella, I. e Cellini, E.,
2011, *Il Suicidio di Émile Durkheim: un esempio di analisi multivariata*, "Quaderni di Sociologia", 55, pp. 161-184.

Aron, R.,
1972, *Le tappe del pensiero sociologico*, Mondadori, Milano.

Attard, J.,
2003, *Le fondement solidariste du concept «environment – patrimoine commun»*, "Revue juridique de l'Environnement", 2, pp. 161-176.

Barbera, A.,
2000, *Dalla rivoluzione alla Costituzione sociale*, "Reset", 61, pp. 88-89.

Barroche, J.,
2019, *Maurice Hauriou (1856-1929)*, in *Great Christian Jurists in French History*, ed. by Descamps, O. and Domingo, R., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 342-357.

Barrows, S.,
1981, *Distorting mirrors. Visions of the Crowd in Late Nineteenth-Century France*, Yale University Press, New Haven-London.

- Battaglia, F.,
1929, *La crisi del diritto naturale. Saggio su alcune tendenze contemporanee della filosofia del diritto in Francia*, La Nuova Italia, Venezia.
- 1933, *Maurice Hauriou* (1933), in “Enciclopedia Italiana Treccani”, versione online: https://www.treccani.it/enciclopedia/maurice-hauriou_%28Enciclopedia-Italiana%29/.
- 1955, *Nuovi scritti di teoria dello Stato*, Giuffrè, Milano.
- Battini, M.,
1995, *L'ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alla crisi della democrazia in Francia 1789-1914*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Blanquer, J.-M.,
1999, *Léon Duguit et le lien social* in sous la direction de Séverin Decretton, *Service public et lien social*, L'Harmattan, Lille, pp. 77-92.
- Blanquer, J.-M., et Milet, M.,
2015, *L'invention de l'État. Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit public moderne*, Odile Jacob, Paris.
- Cedronio, M.,
1989, *La società organica. Politica e sociologia di Émile Durkheim*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Cerulo, M.,
2013, *Gabriel Tarde e le emozioni: appunti per la riscoperta di un classico*, Quaderni di Teoria Sociale, 13, pp. 167-182.
- Chazal, J.-P.,
2010, *Léon Duguit et François Gény. Controverse sur la rénovation de la science juridique*, in “*Révue interdisciplinaire d'études juridiques*”, vol., 65, 2, pp. 85-133.
- Costa, P.,
2021, *Il “pluralismo” politico-giuridico: una mappa storico-concettuale*, in “*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*”, tomo I, 50, pp. 29-118.

- Didry, C.,
1990, *De l'État aux groupes professionnels. Les itinéraires croisés de L. Duguit et É. Durkheim au tournant du siècle (1880-1900)*, in "Genèses", 2, pp. 5-27.
- Didry, C.,
2005, *Léon Duguit, ou le service public en action*, "Revue d'histoire moderne et contemporaine", 52/53, pp. 88-97.
- Dobuzinskis, L.,
2008, *Defenders of Liberal Individualism, Republican Virtues and Solidarity*, "European Journal of Political Theory", 7, pp. 287-307.
- Domenicali, F.,
2015, *Gabriel Tarde, un sociologo individualista?*, "La società degli individui", 53, pp. 22-34.
- Duguit, L.,
1889, *Le droit constitutionnel et la sociologie*, in "Revue internationale de l'enseignement", 18, pp. 484-505; https://education.persee.fr/doc/revin_1775-6014_1889_num_18_2_4210.
1901, *Études de droit public*, vol. 1, *L'État. Le droit objectif et la loi positive*, Albert Fontemoing, Paris.
1912, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, Félix Alcan, Paris.
1922, *Souveraineté et liberté*, Félix Alcan, Paris.
1950, *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato*, Sansoni, Firenze (a cura di L. Bagolini).
2003, *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, a cura di Barbera A., Faralli C. e Panarari M., Giappichelli, Torino.
- Durkheim, É.,
1895, *Les règles de la méthode sociologique*, Félix Alcan, Paris; trad. it. *Breviario di sociologia*, Newton Compton Italiana, Roma, 1971.
1926, *De la division du travail social*, Félix Alcan, Paris (V ed.; ed. or. 1893; II ed. 1902).
1969, *Il suicidio*, Utet, Torino (ed. or. 1897).
1898, *L'individualisme et les intellectuels*, in *La science sociale et l'action*, PUF, Paris (2010).

- Espinas, A.
1878, *Des sociétés animales*, Germer Baillière, Paris.
- Fouillée, A.,
1896, *L'hégémonie de la science et de la philosophie*, in "Revue Philosophique de la France et de l'Étranger", vol. 41, Presses Universitaires de France, pp. 1-25; <http://www.jstor.org/stable/41079701>.
- Gauthier, C.,
1993, *Spencer, le concept de la société: entre organicisme et individualisme*, in "Philosophiques", 1/XX, pp. 3-24.
- Gray, J.,
1996, *The Political Philosophy of Herbert Spencer: Individualism and Organicism*, Adershot/Brookfield, Avebury.
- Hauriou, M.,
2019, *La teoria dell'istituzione e della fondazione. Saggio di vitalismo sociale*, a cura di A. Salvatore, Quodlibet, Macerata (ed. or. 1925).
- Hayward, J. E. S.,
1961, *The Official Social Philosophy of the French Third Republic: Léon Bourgeois and Solidarism*, «International Review of Social History», vol. 6, n. 1, pp. 19-48.
- Hirst, P.,
1995, *Dallo statalismo al pluralismo. Saggi sulla democrazia associativa*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Keck, F.,
2021, *Mentalité primitive et ethnologie du droit. De Lucien Lévy-Bruhl à Henri Lévy-Bruhl*, in Institut Michel Villey, *La théorie de l'État au défi de l'anthropologie*, «Droit & Philosophie», 12/2021, Paris, Dalloz, pp. 105-123.
- La Rosa, A.,
2011, *La solidarietà come impresa pratica e teorica nella Francia della Terza Repubblica. L'apporto di Léon Duguit*, in "Bollettino telematico di filosofia", pp. 1-26; <https://archiviomarini.sp.unipi.it/365/>.

- La Torre, M.,
2020, *Institutionalism as alternative constitutional theory: on Santi Romano's concept of law and his epigones*, in "Jurisprudence", 11, pp. 92-100.
- Lacroix, B.,
1981, *Durkheim et le politique*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques – Presse de l'Université de Montréal, Paris – Montréal.
- Laborde, C.,
2000, *Pluralist Thought and the State in Britain and France 1900-1925*, Palgrave Macmillan, London.
- Larouche, J.-M.,
2017, *Autonomie, justice et solidarité: l'actualité de la sociologie durkheimienne*, "Società Mutamento Politica", 8, pp. 115-129.
- Lombardinilo, A.,
2020, *Lo sguardo della folla. Sighele, D'Annunzio e il linguaggio della modernità*, Mimesis, Milano.
- Mangoni, L.,
1985, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Einaudi, Torino.
- Mièvre, J.,
2001, *Le solidarisme de Léon Bourgeois*, "Cahiers de la Méditerranée", 63, pp. 141-155; <https://journals.openedition.org/cdlm/17>.
- Nicolet, C.,
1994, *L'idée républicaine en France (1789-1924)*, Gallimard, Paris.
- Niezen, R.,
2014, *Gabriel Tarde's publics*, "History of the Human Sciences", 2/27, pp. 41-59.

- Offer, J.,
2019, *Social Solidarity and Herbert Spencer: Not the Oxymoron That Might Be Assumed*, in "Frontiers in Sociology", 4, pp. 1-11; <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2019.00001/full>.
- Orlando, V. E.,
1940, *Sul concetto di Stato*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Giuffrè, Milano.
- Palano, D.,
2010, *Volti della paura. Figure del disordine nelle scienze sociali fra Otto e Novecento*, Mimesis, Milano.
2020, *L'enigma della sfinge. La folla nell'immaginario ottocentesco: linee di lettura*, "Filosofia politica", 3, pp. 443-458.
2020, "Sotto la vernice lucente delle civiltà moderne". "Razza", "popolo" e "folla" nella psicologia collettiva di Gustave Le Bon: appunti di rilettura, "Consecutio Rerum", 8(V), pp. 73-109.
2022, *Il mistero di Gustave Le Bon. Folla, inconscio e politica nella lunga «era delle folle»*, "Rivista di Politica", 4, pp. 5-12.
- Pallante, F.,
2012, *All'origine dell'istituzionalismo giuridico: la concezione del diritto in Émile Durkheim*, "Diritto pubblico", 1, pp. 229-322.
- Panarari, M.,
2000, *La società degli animali. Percorsi di un dibattito culturale dell'Ottocento*, "Contemporanea", 2, pp. 31-54.
- Pendenza, M.,
2017, *Canone inverso. L'eredità liberal-progressista di Émile Durkheim*, "Società Mutamento Politica", 16, pp. 17-34.
2017, *Recensione a Émile Durkheim*, Lezioni di sociologia. Per una società politica giusta a cura di Francesco Callegaro e Nicola Marcucci, Quaderni di Teoria Sociale, 2, pp. 205-208.
2019, *Aporie della solidarietà. Rivitalizzare l'idea della persona di Durkheim*, "Quaderni di Teoria Sociale", 2, pp. 103-126.

- Pinon, S.,
2011, *Le positivisme sociologique: l'itinéraire de Léon Duguit*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», vol. 67(2), pp. 69-93.
- Pirosa, R.,
2021, *Il giusnaturalismo di Léon Duguit: una lezione metodologica*, in «Diacronia», 2, pp. 275-288.
- Pisier-Kouchner, E.,
1972, *Le service public dans la théorie de l'État de Léon Duguit*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris.
1977, *La sociologie durkheimienne dans l'œuvre de Duguit*, "L'Année sociologique", 28 (troisième série), pp. 95-114.
1982-1983, *La notion de personne morale dans l'œuvre de Léon Duguit*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 11-12, pp. 667-684.
- Poggi, G.,
1972, *Immagini della società*, Il Mulino, Bologna.
- Pombeni, P.,
1991, *La modernità nella politica. Dallo Stato ai partiti*, in *Logiche e crisi della modernità*, a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna.
- Rapone, V.,
2018, *Léon Duguit*, in «Heliopolis», 2, pp. 213-220.
2020, *Sovranità o solidarietà: la prospettiva giusrealista in Léon Duguit (1859-1928)*, Editoriale scientifica, Napoli.
- Raynaud, P.,
1987, *Léon Duguit et le droit naturel*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique», 7, pp. 169-180.
- Romain, D.,
2009, *L'État social, entre solidarité et liberté* in *Solidarité(s): Perspectives Juridiques. Actes de colloques IFR*, a cura di M. Hecquard-Théron, Presse de l'Université de Toulouse Capitole 1, 2009, <https://books.openedition.org/putc/205>.

- Rosanvallon, P.,
1990, *L'État en France de 1789 à nos jours*, Seuil, Paris.
1998, *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Gallimard, Paris.
- Rosati, M.,
2011, *Intellettuali durkheimiani. Atteggiamenti verso il mondo, tipi di Self e network micro-sociologici*, Quaderni di Teoria Sociale, 11, pp. 451-464.
- Rubio, V.,
2022, *La folla alla fine del XIX secolo. Visioni sociologiche*, "Rivista di Politica", 4, pp. 13-26.
- Salais, R.,
1990, *À la découverte du fait social, 1890-1900*, in "Genèses. Sciences sociales et histoire", 2, pp. 2-4.
- Santambrogio, A.,
2017, *Secolarizzare la secolarizzazione. Una critica alla teologia sociale di Durkheim*, "Società Mutamento Politica", 6, pp. 35-52.
- Sordi, B.,
2016, *A proposito di "L'invention de l'État" di Jean-Michel Blanquer e Marc Milet. Hauriou e Duguit: "deux duellistes en République"*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1, pp. 33-40.
- Sordi, B.,
2017, *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello Stato sociale*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 46, pp. 175-198.
- Tarde, G.,
2012, *Le leggi dell'imitazione*, Rosenberg & Sellier, Torino (ed. or. 1890).
- Terrier, J.,
2017, *Law contra sociology*, "Journal of Classical Sociology", 17(4), pp. 309-330.

- Travers, É.,
2019, *Complexification sociale et effacement de la souveraine chez Léon Duguit*, “Revue française d’histoire des idées politiques”, 1, pp. 191-221.
- Trigeaud, J.-M.,
2004, *Théorie de l’État et réalisme sociologique dans la pensée de Duguit et Hauriou*, dans *L’État au XXe siècle. Regards sur la pensée juridique et politique du monde occidentale*, dir. par S. Goyard-Fabre, Vrin, Paris.
- Vibert, S.,
2017, *Individualisme sociologique et société individualiste chez Durkheim*, “Società Mutamento Politica”, 16, pp. 77-92.
- Zajadło, J.,
2016, *Theory of Law and Sociology of Law*, in J. Zajadło, K. Zeidler (ed. by), *Philosophy of Law*, Gdańsk-Warsaw, Gdańsk University Press-Wolters Kluwer, 2016, pp. 39-43.

Massimiliano Panarari è Professore associato di Sociologia della comunicazione all’Università Telematica Mercatorum (SSD: Sps-08), dove è coordinatore del cds di primo livello triennale in Comunicazione e multimedialità (L20). Insegna, inoltre, come docente a contratto Comunicazione politica all’Università Luiss di Roma. È componente della Direzione della “Rivista di Politica”, del comitato scientifico della collana Culturologica dell’editore Guerini e Associati e di quello della collana FGCult-Informazione culturale di Aras edizioni. Fa parte del comitato scientifico della Fondazione Pensiero Solido e di quello del Festival Vicino/Lontano di Udine.

MONOGRAFIA

Niklas Luhmann (1927-1998), contemporaneo. Sistemi, distinzioni, società

A cura di: Luca Guizzardi e Luca Martignani

Luca Guizzardi, Luca Martignani, *Presentazione* | Alberto Cevolini, *Teoria come sistema – teoria dei sistemi. Sulla prassi della costruzione della teoria sociologica in prospettiva teorico-sistemica* | Giancarlo Corsi, *Elogio dell'incertezza. Decisori e osservatori nella società moderna* | Luca Diotallevi, *La questione del rito religioso nella società contemporanea* | Elena Esposito, *Luhmann, sugli algoritmi, nel 1966* | Luca Guizzardi, *Queer Luhmann! Alcune riflessioni luhmanniane sul queer (o alcune riflessioni queer su Luhmann)* | Luca Martignani, *Le provocazioni dell'arte contemporanea come re-entry nel sistema dell'arte. Considerazioni a partire dalla proposta sociologica di Niklas Luhmann* | Riccardo Prandini, *“Quell'istante dove tutto ritorna possibile”. Le funzioni del negativo tra istituzioni immunitarie e movimenti sociali*

SAGGI

Silvana Greco, *Cesare Beccaria and the Lombard Enlightenment in the Sociological Thought of Moses Dobruska* | Massimiliano Panarari, *Scienze sociali e giuridiche nella Francia tra Otto e Novecento: le “affinità elettive” delle teorie. Note sul positivismo sociologico di Léon Duguit* | Alessandra Polidori, *Tracciare ponti negli studi sui giovani: generazioni, transizioni, strutture, agency e mobilità*

BIBLIOGRAFIA DI FRANCO CRESPI

Ambrogio Santambrogio, *Bibliografia di Franco Crespi*

INTERVISTA

Lorenzo Bruni, Giulia Salzano, *Intersubjectivity, Empathy and Community. A Dialogue with Dan Zahavi*

RECENSIONI

Sergio Belardinelli, *Niklas Luhmann, La religione della società, Milano, Franco Angeli, 2023.* | Maurizio Bonolis, *Paolo Pecere, La natura della mente. Da Cartesio alle scienze cognitive, Carocci, 2023.* | Matteo Bortolini, *Luca Martignani, Estetica sovversiva. Sulla rappresentazione e gli oggetti culturali, Ombrecorte, 2022.* | Lorenzo Bruni, *Lucio Cortella, L'ethos del riconoscimento, Laterza, 2023.* | Mario Marotta, *Niklas Luhmann, Famiglia ed educazione nella società moderna, a cura di G. Corsi e R. Prandini, Edizioni Studium, 2023.*